



# INDICE

Art.	DESCRIZIONE
<b><i>CAPO I</i></b> <b>NORME GENERALI</b>	
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI
3	LEGENDA
4	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
5	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
6	DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO
7	ASSENZA O INCOMPLETEZZA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
8	EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
9	DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
10	LISTA DI ATTESA
11	MODALITÀ DI ACCESSO
<b><i>CAPO II</i></b> <b>TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI</b>	
12	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA
13	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
14	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
15	INCONTRI PROTETTI
16	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
17	INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI
<b><i>CAPO III</i></b> <b>DISPOSIZIONI DIVERSE/FINALI</b>	
18	UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
19	ABROGAZIONI
20	PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

# *CAPO I*

## *NORME GENERALI*

### *ART. 1*

#### *OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per la fruizione di prestazioni sociali agevolate e disciplina gli interventi di natura socio-assistenziale ed economica a favore dei cittadini residenti presso il Comune di Poggio Mirteto.

Tali interventi vengono esplicitati nell'ambito dei principi dell'ordinamento degli enti locali e nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale che assegna le competenze ai Comuni in materia di Assistenza e Beneficenza Pubblica (D.L.vo n. 267/2000, L. 59/97, LR. 38/96, D. Leg.sl. 112/98, L. 328/2000).

Gli interventi previsti hanno il fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

### *ART. 2*

#### *FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI*

Il Comune di Poggio Mirteto programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### *ART. 3*

#### *LEGENDA*

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, l’assegno di cura)
- b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, i Centri Diurni Disabili (CD)), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- c) interventi comunque atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell’utenza.
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell’utenza interessata
- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l’intervento o il servizio richiesto.

#### **ART. 4**

#### ***COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI***

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione;

attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti

Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 let m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

## ***ART. 5***

### ***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA***

Come previsto dall’art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 01 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

## ***ART. 6***

### ***DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO***

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell’ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

## ***ART. 7***

### ***ASSENZA O INCOMPLETEZZA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA***

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

## **ART. 8**

### ***EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA***

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla presentazione.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

## **ART. 9**

### ***DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA***

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio, specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- ✓ il costo effettivo del servizio;
- ✓ la percentuale di copertura di ciascun servizio;
- ✓ la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- ✓ l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale
- ✓ l'I.S.E.E. finale;
- ✓ la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
  - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
  - ❖ ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da sottoporsi alla Giunta Comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

## **ART. 10**

### ***LISTA DI ATTESA***

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie mono genitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

## **ART.11**

### **MODALITÀ DI ACCESSO**

Per accedere alle prestazioni, il richiedente dovrà compilare l'apposito modulo di **domanda**, disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Alla domanda, dovrà essere allegata copia della **Attestazione ISEE** e relativa **Dichiarazione Sostitutiva Unica** ( D. Lgs.31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni).

## **CAPO II**

### **TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

## **ART.12**

### **INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA**

Gli interventi di sostegno alla famiglia affidataria sono disciplinata in virtù delle seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 616/77 artt. 22 e 23 ;
- Legge 149/01 art. 5 comma 4;
- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- norme del presente regolamento.

#### **- Sussidio mensile di affidamento familiare**

Il Comune di Poggio Mirteto stabilisce un contributo mensile nella misura massima, stabilita in prima applicazione in € 325,00, a favore delle famiglie affidatarie di minore residente nel Comune di Poggio Mirteto.

L'importo del contributo mensile verrà annualmente deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

L'importo stabilito è ridotto del 50% nel caso in cui la stessa famiglia sia affidataria di un secondo minore residente nel Comune di Poggio Mirteto (sia esso fratello o meno), e di un ulteriore 25% per l'affidamento di un terzo minore, sempre residente nel comune di Poggio Mirteto, (sia esso fratello o meno).

Qualora la famiglia affidataria risulti beneficiaria di un sussidio regionale erogato dall'Ente Capofila di Distretto di importo non superiore a quello stabilito dal Comune, la famiglia affidataria potrà beneficiare del contributo comunale fino al raggiungimento dell'importo massimo mensile stabilito.

Le prestazioni economiche inerenti tale articolo sono erogate indipendentemente dalla situazione economica del nucleo affidatario.

L'assistenza è erogata in favore dei minori residenti, anche se la famiglia affidataria non risulta essere residente.

Nel caso di affidamento a tempo part time l'importo assegnato sarà ridotto al 50% già dal primo bambino affidato per ridursi al 25% dal secondo bambino affidato in poi.

### **ART.13**

#### **INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA**

Possono accedere agli interventi di natura socio-assistenziale i residenti nel Comune di Poggio Mirteto, cittadini italiani o cittadini stranieri, sia appartenenti all'U.E. sia extracomunitari.

Gli interventi sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

Gli utenti sono vincolati al progetto personalizzato elaborato dai Servizi Sociali e del conseguente contratto sociale, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare predisposto dall'Assistente Sociale del Comune e/o dei Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente.

Il progetto deve contenere:

- Definizione degli obiettivi,
- Durata dell'intervento;
- Somma da erogare;
- Verifica della situazione

Il progetto personalizzato ed il contratto sociale prevedono il coinvolgimento dei cittadini interessati e/o dei componenti del nucleo familiare di riferimento, in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune. Si possono attivare lavori di pubblica utilità anche al fine di aiutare la famiglia indigente a pagare i tributi, la mensa scolastica, il trasporto scolastico, la retta dell'asilo nido o le utenze in genere.

L'elaborazione del progetto individuale prevede delle prescrizioni per l'interessato che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (scuole, palestre, campi sportivi, biblioteca, musei, etc.);
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico.

Sono a carico del comune le spese per l'accensione di **polizza assicurativa** per responsabilità civile e di **posizione INAIL**.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

La predisposizione dei progetti avverrà attraverso una scheda elaborata dal Servizio Sociale che prende in considerazione l'aspetto personale, sociale, economico e relazionale del nucleo familiare.

La Giunta Comunale approva trimestralmente i progetti predisposti dall'Ufficio dei Servizi Sociali compatibilmente alla disponibilità delle risorse di bilancio destinate a tale finalità.

L'ufficio dei Servizi Sociali cura la fase di adozione, attuazione e monitoraggio dei progetti approvati

### **ART. 14**

#### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

## **ART.15**

### **INCONTRI PROTETTI**

Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori.

Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- ✓ garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- ✓ garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- ✓ contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Il Comune di Poggio Mirteto, nei limiti delle risorse di bilancio, sostiene le spese per gli operatori coinvolti in tale attività di sostegno.

## **ART. 16**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA**

Con l'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si attua un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- ✓ favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- ✓ favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- ✓ favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- ✓ offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- ✓ monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Il servizio si rivolge a minori residenti nel territorio del Comune che versano in una o più delle seguenti condizioni:

- ✓ presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;

- ✓ disagio scolastico e/o culturale;
- ✓ nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- ✓ famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- ✓ minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
- ✓ provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Il Comune di Poggio Mirteto, nei limiti delle risorse di bilancio, sostiene le spese per gli operatori coinvolti in tale attività di sostegno.

## **ART. 17**

### ***INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI***

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- ✓ garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- ✓ recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

I destinatari degli interventi sono i minori:

- ✓ vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- ✓ con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- ✓ orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- ✓ per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia

possibile attivare interventi alternativi.

Il Comune di Poggio Mirteto, nei limiti delle risorse di bilancio, sostiene le spese per tale intervento promuovendo sia presso l'Ente indicato dalla conferenza dei sindaci sia presso la Regione richieste di finanziamento specifiche atte ad assolvere in toto o in parte tale spesa

### ***CAPO III*** ***DISPOSIZIONI DIVERSE/FINALI***

#### ***ART. 18***

##### ***UTILIZZO DEI DATI PERSONALI***

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato ( Legge n. 196/2003)

Le informazioni saranno trattate nel rispetto delle norme della legge 196/2003

#### ***ART. 19***

##### ***ABROGAZIONI***

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento "per l'erogazione di prestazioni socio-economiche alle persone in situazione di disagio" approvato dal Comune di Poggio Mirteto con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09 maggio 2003.

#### ***ART. 20***

##### ***PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE***

Il presente regolamento viene pubblicato all'albo on line dell'ente e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ed entra in vigore decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Copia del presente regolamento è pure a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione presso l'ufficio dei servizi sociali.

È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.